



# COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 101**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno**, del mese di **agosto**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
<b>COGNO Marco</b>	PRESIDENTE	X	
<b>ALLISIO Maurizia Margherita</b>	VICE SINDACA	X	
<b>BELLA Samuel</b>	ASSESSORE		X
<b>BORGARELLO Giovanni</b>	ASSESSORE	X	
<b>DAVIT Ornella</b>	ASSESSORE		X
<b>Totale Presenti:</b>		3	
<b>Totale Assenti:</b>			2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 101 del 21/08/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la quale è stato introdotto nell'Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;
- la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";

VISTO il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione,

VISTE le linee guida dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione** previste dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023, adottate con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023;

VISTO l'art. 1 del D.lgs. 24/2023: "*Art. 1 Ambito di applicazione oggettivo 1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonchè di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. 3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonchè di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.*"

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 24/2023 “ I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. 2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. 4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. 6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.”

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”;
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.

PREMESSO che:

- In Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Tale norma ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
- La disciplina è stata poi integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing e successivamente un'ulteriore riforma dell'istituto si deve alla legge 30

novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

- A partire dal 15.07.2023, la materia è completamente ridisciplinata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele previste di cui al d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce pertanto all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Torre Pellice intende avvalersi, per le segnalazioni whistleblower, in aggiunta al canale interno orale, della piattaforma informatica Whistleblowing PA, strumento messo gratuitamente a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni per dialogare con i segnalanti grazie a modalità che garantiscono l'anonimato; la piattaforma informatica Whistleblowing PA, è realizzata tramite il software GlobalLeaks ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma stessa, non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni dell'ente ed è un servizio qualificato AGID;

VISTO l'Atto organizzativo inerente l'attuazione interna delle disposizioni in materia di protezione delle persona che segnalano violazioni delle disposizioni normative, predisposto dal Segretario Generali, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono forniti gli indirizzi operativi riguardanti la procedura di segnalazione degli illeciti ed in particolare: i canali per inviare una segnalazione, la specificazione dei soggetti che possono inviare una segnalazione; il destinatario delle segnalazioni; le procedure di gestione delle segnalazioni ricevute, le tutele previste per coloro che decidono di inviare una segnalazione, cosa può essere oggetto della segnalazione, il trattamento e la conservazione dei dati personali;

CONSIDERATO che la bozza dell'atto organizzativo è stata trasmessa al DPO di questo comune con nota prot. 11044 del 13.07.2023 che ha riscontrato la completezza e la correttezza della documentazione;

CONSIDERATO inoltre che in data 17/07/2023 con prot. 11226 è stata inviata informativa con trasmissione della bozza dell'atto organizzativo alle R.S.U. e alle OO.SS. e che non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTA la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati (DPIA) redatta dal DPO registrata al prot. 12879 del 18/08/2023;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la nuova procedura di gestione delle predette segnalazioni come risultante dall'atto organizzativo predetto che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che, sulla proposta della seguente deliberazione, è stato richiesto il parere del Responsabile dei Servizi Generali (art. 49, c. 1, del T.U. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

1. di **richiamare** tutto quanto indicato in premessa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di **approvare** “l'Atto organizzativo inerente l'attuazione interna delle disposizioni in materia di protezione delle persona che segnalano violazioni delle disposizioni normative”, predisposto dal Segretario Generale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di **dare atto** di avere proceduto con nota prot. n. 11226 del 17/07/2023 ad informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

4. Di **dare** ampia diffusione del nuovo istituto del whistleblowing disciplinato ai sensi del d.lgs. 24/2023 dando atto che:

- viene fornita a tutto il personale dell'Ente apposita informativa, che viene, anche, esposta nei pressi dell'apparecchiatura per la rilevazione delle presenze;
- è inserita nella home page del sito istituzionale apposita sezione, che consente l'accesso diretto al canale di segnalazione;
- la sezione prevenzione della corruzione del PIAO verrà integrata con l'inserimento delle procedure sin qui descritte per l'effettuazione di segnalazioni;
- l'atto organizzativo qui approvato viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente nell'area “amministrazione trasparente”, sezione altri contenuti”, sottosezione “prevenzione della corruzione”, whistleblowing.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti, stante l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
COGNO Marco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
SAMUEL dott.ssa Elisa